



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/04/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:

**FERRARA COSTANTINO**, Giudice monocratico

in data 19/04/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1030/2023 depositato il 02/11/2023

**proposto da**

Paola Tomassini - TMSPLA66A63E472N

**Difeso da**

Massimiliano Loi - LOIMSM73P10E472T

**ed elettivamente domiciliato presso** massimilianoloi@pec.it

**contro**

Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella 2 04012 Cisterna Di Latina LT

**Difeso da**

Giuseppe Naccarato - NCCGPP64S03H579H

**ed elettivamente domiciliato presso** giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 829 TASI 2017

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La signora Paola Tomassini propone ricorso contro l'avviso di accertamento n. 829/2023 emesso dal Comune di Cisterna di Latina per la Tasi relativa all'anno 2017 in relazione a fabbricati di proprietà della

ricorrente che, in primis, eccepisce la tardività dell'atto, formato e notificato nel 2023, in spregio al termine quinquennale valevole per i tributi locali. Contesta poi l'illegittimità della richiesta perché riferita a fabbricati rurali utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, anche sotto il profilo dell'aliquota applicata nel calcolo del dovuto. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio il Comune che invoca la proroga COVID secondo cui i termini fissati al 31 dicembre di ogni anno sarebbero da spostare in avanti per gli 85 giorni di sospensione dei versamenti disposta dalla normativa emergenziale. Nel merito, contesta l'irretroattività della variazione catastale con cui, solo dall'anno 2021, è stata accertata la ruralità dei fabbricati in questione, chiedendo perciò il rigetto del gravame con condanna alle spese.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della tardività dell'avviso di accertamento che, per ammissione dello stesso ente impositore, è stato emesso e notificato in spregio al termine ordinario, ritenendo di poter beneficiare della proroga di 85 giorni derivante dalla normativa emergenziale emanata durante la fase pandemica.

L'articolo 67 del DL n. 18/2020, ha disposto per l'Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15: <<Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159>>.

Con i documenti di prassi, l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e, quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro "interno", nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie e per gli enti locali, si chiuderebbe non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì sarebbe spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.

Orbene, tale lettura della normativa, a parere di questo collegio, non è condivisibile.

Il ragionamento può partire dall'evoluzione normativa che ha caratterizzato il citato art. 67 del DL 18/2020, oggetto di un'importante modifica per mezzo della legge di conversione 24.04.2020, n. 27.

Infatti, nella sua prima formulazione, prima delle modifiche apportate dalla suddetta legge di conversione, l'ultimo comma dell'articolo 67, prevedeva per le attività di accertamento l'applicabilità dell'articolo 12 del D.Lgs159/2015 per intero e, quindi, anche del comma 2 del medesimo articolo, nel quale si stabilisce espressamente una proroga di due anni dei termini di decadenza previsti per la notifica degli avvisi di accertamento tributari. Successivamente, il maxi emendamento connesso alla legge di conversione ha limitato il riferimento contenuto nell'art. 67 ai soli commi 1 e 3 dell'articolo 12 del DL 159/2015, eliminando ogni riferimento al citato comma 2 del medesimo art.12.

Il comma 3 del citato articolo 12 riguarda il solo aspetto della notifica delle cartelle di pagamento (<< l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1>>), per cui è irrilevante ai fini della nostra analisi.

Ragion per cui, la disposizione di riferimento (l'unica) resta il comma 1 del citato articolo 12 del D.lgs. 159/2015 che testualmente recita:

<< Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>>.

L'intenzione del legislatore era quella di consentire agli uffici finanziari di espletare le proprie funzioni, non risentendo di quel lasso di tempo (85 giorni) in cui l'esercizio di tali funzioni era stato inibito dalla normativa emergenziale. Ciò in contrapposizione al fatto che, per lo stesso periodo di tempo, i contribuenti avevano potuto godere della sospensione dei termini di versamento e di adempimento delle proprie obbligazioni tributarie. Un bilanciamento tra i due interessi contrapposti.

A ben vedere, dunque, è stato proprio il legislatore ad individuare un equilibrio nel bilanciamento di interessi contrapposti tra amministrazione e contribuente, laddove con il comma 4 dell' art. 67, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 24.04.2020, n. 27, in riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, ha disposto l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015 nei soli commi 1 e 3, secondo cui << Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, (...) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (...) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (...)>>.

Per individuare la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza applicabili al periodo emergenziale dunque, va fatto riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 159/2015.

Come visto in precedenza, l'art. 12 del D.Lgs 159/2015, al comma 1 (quello richiamato dall'articolo 67 del DL 18/2020), interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti.

Ma ciò vale, ed è abbastanza chiaro, in relazione all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale, dovendosi escludere ogni effetto "a cascata" sulle annualità successive. In definitiva, i termini di sospensione di decadenza e prescrizione valgono, in riferimento all'anno colpito dall'evento eccezionale, per un corrispondente periodo di tempo rispetto a quello riconosciuto in favore dei contribuenti.

Non si comprende perché, dunque, tale principio non dovrebbe parimenti essere applicato anche agli uffici finanziari, in relazione alla sospensione disposta nel periodo emergenziale Covid 19.

Resta ben inteso, infatti, che l'agevolazione a favore dei contribuenti, per porre in essere i propri adempimenti tributari o i versamenti, non si estende alle annualità successive a quelle in cui si è verificato

l'evento emergenziale: in altri termini, non è consentito al contribuente usufruire di 85 giorni in più per l'espletamento dei propri adempimenti tributari, men che meno quelli nel cui "decorso" è contenuto l'intervallo temporale 8 marzo - 31 maggio 2020.

Non appare plausibile, dunque, ritenere che all'articolo 12 citato, al comma 1 - che testualmente stabilisce <<la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione>> - debba essere associato un effetto "a cascata" sulle annualità successive a quella colpita dall'evento eccezionale.

Ciò non soltanto al caso specifico dell'emergenza Covid 19, bensì in relazione ad ogni evento "eccezionale" che dovesse disporre la sospensione dei termini di versamento, allorchè la disciplina va uniformata a tale fattispecie, essendo il riferimento normativo da applicare il medesimo (articolo 12, comma 1, cit).

La lettura combinata delle norme suggerisce, dunque, di far esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per eventi eccezionali e cioè il 2020.

Diversamente, una proroga generalizzata e ad ampio raggio dei termini d'accertamento, risulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando un evidente sconfinamento dell'ambito di applicazione delle previsioni emergenziali proprie della normativa Covid 19, in ragione della ratio che ha ispirato le stesse, ovvero, da un lato, non gravare sui contribuenti nel periodo colpito dall'evento eccezionale e, dall'altro, non intralciare l'attività degli uffici finanziari, parimenti limitati nello stesso periodo. Viepiù che anche l'analisi della normativa da applicare, ovvero l'articolo 12, comma, del D.lgs. 159/2015 più volte citato, a prescindere dall'applicazione della stessa al periodo emergenziale Covid 19 o ad altri eventi eccezionali, non giungerebbe a conclusioni differenti.

Alla luce del quadro complessivo e vista in questi termini, la teoria della proroga "generalizzata", che si estende a cascata sugli anni successivi, appare irragionevole e illogica.

L'assoluta novità della questione e le connesse difficoltà interpretative suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina accoglie il ricorso e compensa le spese.

Il Giudice Monocratico

Dott. Costantino Ferrara